



Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione culturale denominata **"Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche"** in sigla "ACDC" e nel prosieguo anche "Associazione" e/o "Organismo Nazionale".

ART.2 - FINALITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, è assolutamente apolitica e apartitica ed è costituita esclusivamente come centro di aggregazione, conoscenza, formazione, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati agli scopi della stessa Associazione.

ART.3 – SEDE

L'Associazione ha sede presso lo studio legale del Presidente pro tempore.

ART.4 - SCOPI SOCIALI

L'Associazione è costituita dalle Associazioni aderenti presenti presso ciascun Circondario di Tribunale che perseguono, a livello territoriale, le finalità di seguito elencate.

Inoltre, ove non sia ancora costituita presso il Foro di appartenenza una Associazione aderente all'Organismo Nazionale, e con i limiti temporali indicati all'art. 7, sono ammessi singoli professionisti che svolgono incarichi nell'ambito delle procedure di liquidazione coattiva individuali o concorsuali, ovvero di definizione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di custodia e come delegati alla vendita nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

L'Associazione ha come scopo le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva:

- a) la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri associati nelle aree del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica;
- b) la promozione, lo studio e la ricerca nel diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza, organizzando, all'uopo, incontri di approfondimento e di ricerca, in collaborazione con istituzioni, enti, pubblici e privati, universitari e non. Si avvale all'uopo di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell'ambito delle scienze sociologiche ed economiche. Si avvale inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio;

- c) l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli Ordini professionali e/o il Consiglio Nazionale Forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum, internazionali, nazionali e locali;
- d) lo studio e la ricerca nella progettazione normativa, al fine di promuovere le riforme alla stregua delle migliori prassi operative nell'ambito del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata e della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza;
- e) la stipula di protocolli d'intesa con altre associazioni che si occupano di diritto dell'esecuzione forzata, delle liquidazioni coattive, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza; f) la promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee (degli organismi dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani) e del diritto convenzionale) la formazione anche interdisciplinare, promuovendo momenti di incontro formativo ed informativo, per i Soci e non, anche con altri operatori del settore nelle materie attinenti allo scopo dell'Associazione e di sua stretta pertinenza;
- f) Lo studio e la ricerca in ambito tecnico-giuridico, con esplicito riferimento all'attività di consulenza tecnica nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali; in tal senso promuovendo la formazione delle suddette "expertise", in tema di indagini di natura urbanistica, ipocatastale ed edilizia in genere, per la gestione ottimale dell'alienazione dei cespiti immobiliari;
- g) il monitoraggio, l'osservazione e lo studio degli orientamenti dei giudici di merito e di legittimità, nazionali, europei ed internazionali, in materia del diritto delle liquidazioni coattive, del diritto dell'esecuzione forzata, della gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza;
- h) la rappresentanza delle Associazioni aderenti con istituzioni ed organismi anche sovranazionali, e in tutte le sedi di confronto su questioni scientifiche e tecniche rientranti nell'oggetto del presente statuto;
- i) la partecipazione, anche in partenariato transnazionale, a programmi e bandi promossi dall'Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle materie attinenti allo scopo dell'Associazione menzionate nello statuto e di sua stretta pertinenza e, alle attività ad esse strettamente connesse;
- l) il reperimento, sia in Italia che all'estero, presso Enti privati o pubblici, delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

In funzione strumentale rispetto ai propri scopi potrà:

- compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile o necessario al conseguimento dei suoi scopi, inclusa la pubblicazione e commercializzazione di libri, dispense, giornali e opuscoli;
- acquisire, locare beni immobili da destinare a sede dell'Associazione e dei servizi d'interesse comune;
- richiedere ed ottenere finanziamenti, accettare lasciti ed altre liberalità da enti pubblici e/o privati, da società e da privati;
- sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari e gli Ordini professionali di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all'attività svolta dagli Associati;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi e curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi dell'Associazione e dell'attività svolta, con la diffusione di una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche e l'organizzazione di un sito internet, con aree riservate ai propri iscritti.

ART.5 - ORGANISMI INTERASSOCIATIVI

L'Associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni che trattano di liquidazioni coattive, individuali o concorsuali, ovvero di definizione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di custodia e di vendite

delegate nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale, locale ed europeo.

ART.6 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Per l'assolvimento delle proprie finalità l'Associazione è strutturata in autonome Associazioni territoriali – di cui promuove la costituzione ove non già esistenti ed aderenti all'Organismo Nazionale -coincidenti con un Circondario di Tribunale, aventi almeno dodici (12) iscritti, per 2/3 preferibilmente avvocati. Ciascuna Associazione territoriale dovrà dotarsi di idonei strumenti organizzativi atti a certificare il proprio numero di iscritti.

Ogni Associazione territoriale aderente all'Organismo Nazionale è tenuta ad uniformare il proprio statuto ai principi dell'Organismo Nazionale stesso per quanto concerne gli scopi e i principi democratici di funzionamento.

In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Associazioni territoriali deve essere usata la denominazione “Associazione di Coordinamento dei Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche” accompagnata dal logo associativo.

L'Associazione è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio. Il marchio è di esclusiva titolarità dell'Associazione e viene concesso in uso a ciascuna Associazione territoriale aderente; alla cessazione, per qualsiasi ragione, dell'adesione di una Associazione territoriale, deve conseguire l'immediata cessazione dell'uso del marchio. L'uso del marchio è consentito alle sole Associazioni aderenti all'Organismo Nazionale. Ciascuna Associazione aderente ha l'obbligo di utilizzare il simbolo in conformità alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio dell'Organismo Nazionale, concernenti l'uso del marchio e di inserirlo nei propri segni distintivi, unitamente all'inciso “Aderente alla Associazione di Coordinamento di Delegati e Custodi - per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche”. Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione o l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, anche concernenti l'uso del marchio, possono essere causa di revoca dell'adesione all'Organismo Nazionale.

ART.7 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Sono soci dell'Organismo Nazionale le singole Associazioni territoriali aderenti, in persona del presidente ovvero di un delegato designato dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, ove non sia costituita presso il Foro di appartenenza una Associazione territoriale aderente all'Organismo Nazionale, sono soci anche i professionisti singolarmente ammessi a far parte dell'Associazione. Il professionista individualmente ammesso a far parte dell'Associazione potrà rimanere singolarmente associato per la durata massima di un anno (12 mesi) dalla ammissione dopodichè, ove non sia costituita una Associazione territoriale aderente della quale entri a fare parte, perderà la qualifica di Associato senza potersi riassociare a titolo individuale.

Gli Associati si distinguono in:

- Soci fondatori, indicati nell'atto costitutivo, ai quali è riservato in via esclusiva il diritto di deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati per i primi sei anni di vita dell'Associazione. Successivamente tale funzione è riservata al Consiglio Direttivo;
- Soci ordinari, ovvero le singole Associazioni territoriali aderenti e gli ex Presidenti dell'Associazione. Le singole Associazioni territoriali non potranno far parte di altri organismi nazionali che abbiano le medesime finalità dell'Organismo Nazionale, a pena di esclusione;
- Soci individuali, ovvero i singoli professionisti ammessi a far parte dell'Organismo Nazionale per assenza di Soci ordinari presso il Foro di appartenenza. Una volta costituita l'Associazione presso il Foro di appartenenza, ovvero ancora decorso il termine di un anno dalla ammissione, a sensi dell'art. 7 il Socio individuale cesserà di essere tale;

- Soci onorari, ovvero le persone fisiche o giuridiche che per riconosciuti meriti siano ammessi all'Associazione dai fondatori, non essendo tenuti a corrispondere la quota associativa e non avendo diritto di voto in Assemblea. Tutti gli Associati, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in Assemblea, purché risultino in regola con il pagamento di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione.

ART.8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione all'Associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori ovvero dei componenti il Consiglio Direttivo, i quali deliberano a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall'Associazione. Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili. I soggetti la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda. L'Associato è tenuto a versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale determinate dal Consiglio Direttivo. L'Associato che non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo per due volte consecutive è escluso di diritto dall'Associazione. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'accettazione del presente statuto ovvero dei principi nello stesso enunciati, del codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario dell'Associazione il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, avuto riguardo al numero delle Associazioni partecipanti, potrà costituire dei direttivi ristretti per singole aree geografiche disciplinandone il funzionamento mediante specifici regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART.10 - MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati le seguenti materie:

- approvazione del rendiconto corredato dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione;
- approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberazioni su argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- costituire, su proposta del Consiglio Direttivo, direttivi ristretti per singole aree geografiche, approvando il relativo regolamento;
- nomina del Presidente Onorario.

ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli Associati ordinari o la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Nella richiesta di convocazione devono essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione sia altrove e potrà svolgersi anche con modalità telematiche. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito agli Associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, email o posta elettronica anche certificata). L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto. Hanno diritto di voto in Assemblea i rappresentanti o delegati di ciascuna Associazione aderente (un voto per Associazione territoriale); i Soci individuali complessivamente considerati, purchè in numero minimo di dodici, potranno designare un proprio delegato il quale potrà esprimere in assemblea un voto

ART.12 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita esclusivamente ad altro Associato, con delega scritta e firmata, consegnata al Presidente dell'Associazione per essere dallo stesso vistata. Un unico Associato non può rappresentare in Assemblea più di due Associati.

ART.13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente e, in via subordinata, l'Assemblea designa, a maggioranza semplice dei presenti, come presidente uno qualsiasi degli intervenuti. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Associato che svolga funzioni di segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, firma il verbale delle adunanze.

ART.14 - QUORUM DECISIONALI DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione deve essere in ogni caso deliberato con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.

ART.15- VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell'Assemblea, consultabile da qualsiasi Associato che ne faccia motivata richiesta.

ART.16- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dovrà essere necessariamente avvocato; convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo che risulti associato ininterrottamente da

maggior tempo o, in via subordinata, dal Consigliere più anziano. Il Presidente è rieleggibile solo per due mandati consecutivi.

ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi. In particolare, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione,
- redige il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo;
- assume tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione dell'Associazione, incluse quelle relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- determina l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, fissandone modalità e termini di pagamento;
- predispone i regolamenti interni che saranno approvati dall'Assemblea;
- elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti;
- delega proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fermo restando che gli incarichi eventualmente affidati sono svolti in collaborazione con il Presidente;
- adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore organizzazione alla vita associativa, ivi incluso quella di emanare regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente statuto;
- nomina i componenti del Comitato scientifico, costituisce commissioni e/o gruppi di lavoro tematici;
- costituisce eventuali sezioni tematiche specialistiche, designandone i coordinatori;
- applica le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, oltre i Consiglieri onorari eventualmente nominati. Sono nominabili membri del Consiglio Direttivo i soggetti designati dalle Associazioni aderenti che risultino tali da almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione. I Consiglieri sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi. Ove cessino dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri devono provvedere a nominarne in sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. Ove cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio previamente autorizzate dallo stesso Consiglio e in ogni caso debitamente documentate.

ART.18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell'Associazione, sia altrove o con modalità telematiche, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, email o posta elettronica certificata). Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti la maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per

rappresentanza né per corrispondenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente statuto. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati e in tal caso vuoi le partecipazioni, vuoi le votazioni dei consiglieri in collegamento audio visivo saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, i coordinatori di settore ovvero terzi la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione agli argomenti in discussione. Il Consigliere che risulti in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto.

ART.19 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

ART.20 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

ART.21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi degli Associati.

ART.22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo le direttive del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Revisore dei Conti.

ART.23 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti controlla l'attività del Tesoriere, nonché la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo agli scopi statutari e alla normativa vigente.

ART.24 - PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio previamente autorizzate dallo stesso Consiglio e sempre che sussista la necessaria provvista.

ART.25 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie fra gli iscritti e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi da parte del Consiglio Direttivo anche tra non Associati; essi giudicheranno pro bono et equo senza formalità sia in primo grado, qualora vengano aditi direttamente, che in secondo grado rispetto ai giudizi espressi dal Consiglio Direttivo. Ogni giudizio - pena la nullità - deve svolgersi in contraddittorio delle parti interessate appositamente convocate per iscritto con lettera raccomandata a. r. da spedirsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nel caso in cui la parte o le parti non si presentino, salvo giusti motivi, l'organo giudicante potrà prendere le sue decisioni definitive.

ART.26 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

L'Associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell'attività dell'Associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione dall'Associazione;
- revoca dalle cariche associative;
- espulsione.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni le deduzioni scritte dell'interessato ovvero la richiesta di essere ascoltato personalmente. Ogni decisione del Consiglio Direttivo in materia disciplinare deve essere comunicata per iscritto agli interessati. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'interessato.

ART.27 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento l'Associazione trae le necessarie risorse economiche da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate rinvenienti da eventi formativi;
- entrate compatibili con le finalità associative.

ART.28 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.29 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nei regolamenti in materia e in quelli eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo. Il presente atto rimarrà depositato presso il Notaio che ne autenticerà le sottoscrizioni.